

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Tiziano Galeazzi e cofirmatari per la modifica dell'art. 107 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)

del 13 febbraio 2023

Premessa

Più volte si è assistito che durante la trattazione di un atto parlamentare nel dibattito politico in aula del Gran Consiglio, sul finale della discussione **e prima del voto da parte del Legislativo**, il primo firmatario dell'atto, lo ritiri, con la conseguenza che il lavoro svolto nella commissione o più commissioni svanisca, tanto quanto il tempo in ore nel discuterlo.

Le motivazioni possono avere diverse interpretazioni politiche o di opportunità nel ritirare l'atto dopo aver ascoltato diversi pareri e quindi aver percepito il grado di accettazione o meno.

Questo ovviamente aiuta il gruppo di appartenenza del primo firmatario ad inoltrare magari in futuro un secondo atto simile ma con i rispettivi correttivi rispetto al precedente.

Da un punto di vista politico se si avanza un atto parlamentare lo si fa perché ci si crede e quindi normalmente lo si porta fino in fondo, cioè fino al giudizio/voto del Parlamento.

Va sottolineato che i rapporti redatti dai relatori (se vi sono più di uno) gli indennizzi sono calcolati in ore di lavoro e quindi retribuiti secondo l'articolo 163 della LGC.

*L'aggiunta del cpv 2 all'articolo 107 come proposto in questa IE, ha lo scopo di responsabilizzare maggiormente la deputata o il deputato primo firmatario a portare a **termine il proprio atto parlamentare**.*

La firmataria o firmatario ha comunque sempre facoltà di ritirarlo prima. Con questo nuovo cpv si neutralizzerebbe (bolla zero) il costo amministrativo a carico dello Stato per le indennità dovute all'allestimento di uno o più rapporti commissionali. Ai commissari relatori rimarranno le indennità per il lavoro svolto e colei o colui che rinuncerà prima del voto al proprio atto parlamentare, rimborserà allo Stato l'equivalente del costo del rapporto o rapporti redatti.

In riferimento a quanto sopra, chiediamo di aggiungere all'art. 107 il cpv. 2 così come segue:

Art. 107 nuovo cpv 2

Se il ritiro dell'atto parlamentare avviene dopo l'avvio del dibattito in aula o prima del voto sulla trattanda, il gettone di presenza del firmatario viene dedotto nella misura dei costi generati dall'allestimento del rapporto o più rapporti commissionali.

Tiziano Galeazzi
Cedraschi - Censi - Galusero - Gianella Alex -
Guscio - Soldati